



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7

OGGETTO: INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER UNA TRANSAZIONE CON AZIMUT-BENETTI S.P.A. SUL GIUDIZIO TRIBUTARIO IN CORSO IN MATERIA DI TARSU E ANNUALITA' IN FASE DI ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE.

L'anno *duemilaquattordici*, addì **13/02/2014** alle ore **19.20** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ***Straordinario*** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Presenti		
SIMONI Lucio	Presidente	SI
PATRIZIO Angelo	Sindaco	SI
MARCECA Baldassare	Consigliere_Ass	SI
MATTIOLI Carla	Consigliere_Ass	SI
TAVAN Enrico	Consigliere_Ass	SI
MORRA Rossella	Consigliere_Ass	SI
ARCHINA' Andrea	Consigliere_Ass	SI
CROSASSO Gianfranco	Consigliere	AG
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere	SI
BUSSETTI Giulia	Consigliere	SI
PATRIZIO Rosa	Consigliere	AG
TABONE Renzo	Consigliere	SI
SADA Aristide	Consigliere	SI
SPANO' Antonio	Presidente	SI
ZURZOLO Bastiano	Consigliere	AG
BORELLO Cesare	Consigliere	SI
PICCIOTTO Mario	Consigliere	SI

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Si dà atto che alle ore 22,20 rientra in aula il Consigliere Crosasso e si assenta definitivamente il Consigliere Morra: presenti n. 14 componenti.

Il Presidente lascia la parola al Sindaco il quale relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Interviene quindi il Segretario, su invito del Sindaco, ad illustrare tecnicamente il contenuto.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Spanò, Picciotto, Borello, Marceca, Sada, Mattioli e del Sindaco Patrizio.

Il Presidente chiede di procedere alla votazione della proposta per appello nominale:

Presenti e votanti:	n. 14
Favorevoli:	n. 14
Contrari	n. =

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Patrizio,

Vista la proposta di deliberazione n. 8 del 6/02/2014 presentata dal Sindaco, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: "INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER UNA TRANSAZIONE CON AZIMUT-BENETTI S.P.A. SUL GIUDIZIO TRIBUTARIO IN CORSO IN MATERIA DI TARSU E ANNUALITA' IN FASE DI ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE."

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Dato atto che, trattandosi di mero atto politico, alla presente non vengono allegati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art 49, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 19/12/2013 con cui è stato differito al 28/02/2014 il termine di approvazione del bilancio 2014 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 04.07.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 246 in data 02.12.2013, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l’esito delle votazioni

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta del Sindaco, allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione.

~~~~~

/ep

## Area Amministrativa

Al Consiglio Comunale  
proposta di deliberazione n. 8  
redatta dal Sindaco

OGGETTO: INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE PER UNA TRANSAZIONE CON AZIMUT-BENETTI S.P.A. SUL GIUDIZIO TRIBUTARIO IN CORSO IN MATERIA DI TARSU E ANNUALITA' IN FASE DI ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE.

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO.  
Ricordato che:

Il Comune ha emesso un avviso di accertamento per la maggior Tassa Rifiuti dovuta dalla soc. Azimut Benetti spa per il periodo 2006/2010 (5 annualità). L'oggetto del contendere era essenzialmente sulle superfici considerate per la produzione dei cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani, con l'avvio a smaltimento a proprie spese da parte del contribuente, la computabilità ai delle superfici ai fini della Tassa.

Azimut Benetti ha impugnato in Commissione tributaria l'accertamento. Nel giudizio di primo grado il Comune ha vinto; Azimut ha quindi appellato in Commissione Tributaria Regionale. La questione, dopo la CTR dove non è ancora fissata l'udienza, potrebbe finire in Cassazione nel 2015, e lì non essere decisa prima di 3 anni (ipotesi di minima anno 2018).

La giurisprudenza di Cassazione sul punto – nel frattempo e anche dopo la sentenza di primo grado – è divenuta più articolata e fonte di un possibile e teorico *rischio di causa*, specialmente in riferimento ai contenuti delle deliberazioni di "assimilazione" dei rifiuti adottate dai Comuni italiani alla fine degli anni 90.

Il punto è che queste sentenze di Cassazione non intervengono sul *quantum* dovuto, ma sull'*an*. In altri termini, se la tassa sia o meno dovuta, non su quanta tassa sia dovuta.

La società ha recentemente presentato una formale richiesta per definire, in via transattiva, il giudizio pendente davanti al Giudice tributario. Si sono tenuti alcuni incontri tecnici, con l'assistenza del legale che difende il Comune nella vertenza. E' stata sviluppata una ipotesi di definizione che di seguito si espone e che, per la massima trasparenza amministrativa, si ritiene di portare a conoscenza e controllo del Consiglio comunale:

All'interno della definizione del quadro complessivo, verrebbero inseriti anche gli anni 2011, 2012 e 2013, al momento non ancora accertati dal Comune, nelle more del giudizio, e per i quali comunque è previsto un maggior importo dovuto rispetto a quanto già a ruolo per la Società. Per queste annualità, nel 2013, Azimut Benetti ha presentato una nuova ripartizione per destinazione delle metrature imponibili, ad essa favorevole in termini di Tassa dovuta. Di norma una dichiarazione di questo tipo avrebbe effetto dall'anno di presentazione, ma, inserita nella definizione complessiva, potrebbe essere accolta con effetto dal 2011 in applicazione di principi di tutela della buona fede del contribuente "collaborativo" e in presenza di oggettive difficoltà interpretative delle norme (vedi lo "Statuto del contribuente").

Non è il caso di rammentare che, in caso di prosecuzione della controversia, anche su queste ulteriori annualità Azimut Benetti potrebbe fare con ogni probabilità, sostenendo che non fosse dovuta alcuna somma aggiuntiva rispetto a quanto già pagato.

La questione potrebbe quindi definirsi con una transazione "del giudizio tributario" e, parzialmente per il 2011, 2012 e 2013, con l'equivalente di un'adesione all'accertamento, dove a fronte dell'abbandono da entrambe le parti del processo, l'Azimut Benetti provvede a pagare al Comune:

- L'importo originario della intera maggior taxa accertata dal Comune per i 5 anni in contestazione ricalcolata in base all'effettivo utilizzo delle aree imponibili, come già proposto in sede di accertamento con adesione alla quale la Società a suo tempo non aveva aderito, anziché in relazione all'attività prevalente;
- La sanzione in allora applicata con il criterio di "violazioni continuate", come nel proposto accertamento con adesione, ridotta a  $\frac{1}{4}$  come era stato computato originariamente sempre in caso di adesione volontaria all'accertamento;
- Gli interessi (legali senza i moratori) maturati su queste somme, sino alla data di definizione;
- Il maggior importo di Tassa dovuto per gli anni 2011, 2012 e 2013, computato secondo la ripartizione di superfici "corretta" presentata nel 2013 e in corso di verifica da parte del Comune;
- Quota parte (50%) dell'assistenza legale dell'avvocato del Comune per la parte relativa alla stesura della transazione e dei relativi pareri e atti necessari come parte pubblica (per il secondo grado il Comune aveva stanziato circa 18.000 euro di onorari per spese legali, che per 12.000 euro sarebbero ora riferiti al supporto della transazione e quindi per metà rimborsati da Azimut)

Il totale di queste voci, come meglio dettagliato dall'Area Finanziaria, assomma a circa 771.000,00 euro. Il totale (imposta, sanzioni piene ed interessi) per le 5 annualità accertate assommava a circa 1.152.000,00 €. Le annualità 2011-2012-2013 verrebbero definite per un importo ricondotto a sostanziale equità, ma pur sempre con un maggior pagamento legato alle superfici dove si producono i c.d. "assimilabili".

Le rimanenti spese legali dei due gradi di giudizio sarebbero compensate tra le parti.

Il Comune per parte sua farebbe dunque le seguenti "concessioni":

Riproporrebbe le sanzioni originarie, da accertamento con adesione proposto a suo tempo, ridotte ad  $\frac{1}{4}$ . Calcola gli interessi legali vigenti nel tempo sulle somme dovute. Sostiene le proprie spese legali, ad eccezione della quota di compartecipazione al supporto per redigere la transazione.

Il punto sostanziale sarebbe che il Comune recupera comunque l'intero tributo dovuto, maggiorato degli interessi e delle sanzioni calcolato come nel caso si fosse aderito all'accertamento.

Dal punto di vista operativo, in base anche alle disponibilità di Azimut, un importo di circa 471.000 euro verrebbe pagato entro aprile 2014 (il pagamento sottopone a condizione sospensiva l'accordo). La somma rimanente sarebbe ripartita in 4 tranches da circa 75.000 euro l'una, da corrispondersi nel corso degli anni 2014, 2015, 2016 e entro marzo 2017. Il dovuto residuo dovrà venire garantito con fidejussione, su di esso si calcolerà l'interesse legale, sarà ovviamente possibile estinguere anticipatamente il debito se Azimut volesse.

Conseguentemente alla presente deliberazione di indirizzi, dovrà seguire la deliberazione di Giunta di approvazione dell'accordo e della rinuncia alla causa tributaria. Di particolare rilievo, circa i profili giuridici, di motivazione e di esame del rischio di causa, dato quest'ultimo che rappresenta il fondamento di ogni transazione in giudizio, sarà la relazione riservata che alla Giunta consegnerà il legale incaricato.

Occorre quindi valutare se una soluzione transattiva possa essere opportuna per il Comune. Dal punto di vista tecnico la competenza a un tale atto, in base all'ordinamento degli enti locali ed allo Statuto comunale appartiene alla Giunta comunale, ma data la sua rilevanza si ritiene che sia opportuno, per la massima trasparenza e informazione, un previo atto di indirizzo politico del Consiglio comunale, nell'ambito della sua competenza ex art. 42, 1° comma del TUEL 267/2000.

Trattandosi di mero atto di indirizzo non sono richiesti i pareri tecnici ex art. 49, che invece dovranno intervenire sul successivo atto di Giunta.

Pertanto

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI**

Di esprimere indirizzo favorevole per l'opportunità della definizione da parte della Giunta comunale, con una soluzione transattiva, del giudizio tributario in corso con Azimut Benetti Spa in materia di Tarsu, nonché per le annualità ancora in corso di definizione, nei termini generali e con i riferimenti e le motivazioni come espresse in premessa;

Di stabilire, come principio, che per eventuali casi analoghi di altri contribuenti in contenziosi tributari in essere, in materia di Tarsu, si adottino per il futuro decisioni basate su analoghi presupposti.

Avigliana, 6 febbraio 2014

Il Segretario Generale  
F.to (Dr Livio SIGOT)

Il Sindaco  
F.to (Angelo PATRIZIO)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. SIGOT Livio

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Avigliana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio

---

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

**La presente deliberazione:**

☒ **viene**

**pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 124 - comma 1 – T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.

☐ **viene**

**ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.**

ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.

☐ **è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_**

☐ **è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**

Avigliana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio